



AVVISO PUBBLICO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL PARCO IL BOSCHETTO DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL RESPONSABILE DEL 1[^] SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 27 del 10 novembre 2009, recante: “Testo unico in materia di commercio” e la relativa disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il R.D. 23.05.1924, n. 827;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.04.2013;

rende noto

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto: “Concessione area Parco Boschetto per realizzazione attività estiva di somministrazione di alimenti e bevande. Indirizzi operativi.”, nonché della determinazione del Responsabile del 1[^] Settore R.G. n. 172 del 05.05.2021, avente ad oggetto: “Affidamento in concessione di un'area all'interno del parco il boschetto da destinare ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: Approvazione atti e determinazione a contrarre”, viene indetto il seguente

BANDO PUBBLICO

1. CONTENUTI PRINCIPALI DELL'AFFIDAMENTO. OBBLIGHI E DIRITTI

L'Amministrazione Comunale intende affidare in concessione a titolo gratuito un'area all'interno del Parco Il Boschetto, situato in via Leopardi, a Monteprandone Capoluogo, della superficie massima di mq. 25,00, al fine dell'esercizio di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel periodo dal 28 maggio al 12 settembre 2021.

Nessun compenso dovrà essere versato per l'occupazione del suolo pubblico.

Saranno a carico del concessionario tutte le spese per il posizionamento della struttura precaria (es. gazebo, truckfood) e per la successiva rimozione e il ripristino dell'area, così come saranno a carico del concessionario le spese per l'allaccio alla rete dell'energia elettrica e dell'impianto idrico di proprietà comunale, presenti sul posto, allacci che comunque dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni che l'Ufficio Tecnico Comunale impartirà.

Saranno a carico del concessionario tutte le spese e gli oneri per le autorizzazioni previste dalla legge.

Il concessionario si impegna ad assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia dell'intera area del Parco e dell'annesso campetto, per complessivi ca. 2.500 mq, campetto che dovrà aver cura di chiudere la sera alla termine della propria attività.

A titolo esemplificativo dovrà raccogliere i rifiuti, svuotare i cestini, sanificare gli arredi (panchine, giochi, altri arredi che vorrà posizionare a proprie cura e spese, previo consenso dell'Amministrazione Comunale), nel rispetto delle indicazioni previste dalle disposizioni anti-

COVID. Sarà a suo carico segnalare tempestivamente al Comune eventuali rotture, mal funzionamenti ecc.

Sarà altresì a suo carico organizzare l'utilizzo del campetto, che rimane di uso pubblico, senza richiedere alcun pagamento agli utenti.

Dovrà usare la massima attenzione nell'utilizzo dell'energia elettrica e dell'acqua, onde evitare sprechi inutili.

2. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Il partecipante dovrà essere in possesso alla data di scadenza del bando dei seguenti requisiti minimi:

- 1) Possesso dei requisiti di cui all'art.61 della L.R. n. 27/2009 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (propri o, in caso di società, di un preposto);
- 2) Capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art.80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

Non possono partecipare al bando persone fisiche e giuridiche:

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante

- che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- nei cui confronti è stata applicata la sanzione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che non hanno subito pignoramenti mobiliari e/o immobiliari negli ultimi 5 anni e comunque che non sono iscritti nel registro dei protesti;
- che non abbiano contenziosi legali in corso con il Comune di Monteprandone o che comunque non siano debitori verso lo stesso Comune di somme allo stesso dovute a qualsiasi titolo.

3. GARANZIE RICHIESTE

Il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che garantisca il Comune da ogni responsabilità civile verso terzi derivante dalla struttura e dalla conduzione delle aree oggetto di custodia e vigilanza, con il limite di:

- € 500.000,00 per ogni persona
- € 100.000,00 per danni a cose

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata mediante una procedura aperta con aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la valutazione della sola offerta tecnica e l'assegnazione dei seguenti punteggi:

Tipologia di struttura scelta max 25 punti

Caratteristiche del servizio di somministrazione di alimenti e bevande che si intende offrire all'utenza (es. orari, prodotti, iniziative, eventi ecc.) max 50 punti

Caratteristiche del servizio di pulizia, vigilanza e custodia ed eventuali offerte aggiuntive (es. taglio dell'erba e periodicità) max 25 punti

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione, entro le ore **13,00 del giorno 17 maggio 2021**, gli interessati devono far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Monteprandone via delle Magnolie n.1, un plico chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, il quale dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:

“Non aprire: contiene offerta per la gara di affidamento in concessione di un'area all'interno del Parco del Boschetto ad uso somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta con raccomandata A/R; in entrambi i casi il plico dovrà pervenire al Comune entro i termini di scadenza sopra indicati, non assumendosi l'Amministrazione comunale alcuna responsabilità in merito. Le offerte, con qualsiasi mezzo

pervenute o presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.

L'offerta deve essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, a pena d'esclusione, ed inserita in una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

All'interno del plico saranno contenute n. 2 buste, tutte chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta Tecnica;

All'interno della Busta A – Documentazione amministrativa, dovrà essere contenuta:

Domanda di partecipazione e dichiarazione unica Modello “A”.

La domanda dovrà essere redatta secondo il **Modello “A”** e sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

Laddove i requisiti di cui alla L.R. 27/2009 non siano posseduti dal richiedente, ma dal preposto, quest'ultimo dovrà sottoscrivere formale autocertificazione, come da **Modello “B”** con allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

La dichiarazione di cui al modello allegato **Modello “C”** con allegata la fotocopia di un valido documento di identità dovrà essere sottoscritta, ove sussista il caso, da tutti titolari o direttori tecnici, se si tratta di società individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di s.n.c.; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di s.a.s.; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio, sia ancora in carica che se cessati dalla carica nell'ultimo anno, ulteriori rispetto al soggetto che ha sottoscritto la formale istanza di partecipazione alla gara.

Nel caso di ATI lo stesso modello allegato **Modello “C”** dovrà essere compilato da ciascuna ditta.

All'interno della Busta B – Offerta tecnica, dovrà essere contenuto:

Il **progetto** redatto in carta semplice, consistente in una relazione composta al massimo da n. 5 cartelle, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, accompagnato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento, dovrà mettere in evidenza gli elementi di cui al precedente punto 5. Potranno essere inserite, in aggiunta alle 5 cartelle, i disegni e particolari costruttivi della struttura che verrà posizionata.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida, purché ritenuta congrua a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essi necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

6. PROCEDURA DI GARA

La gara avrà luogo il giorno 18 maggio 2021 alle ore 10,00.

a) Ammissione dei concorrenti e verifica dei requisiti

Il Presidente della Commissione appositamente nominata, assistito dagli altri commissari, procede in seduta pubblica alla verifica della documentazione di ammissione alla gara.(Busta A)

b) Verifica e valutazione delle offerte

Con riferimento ai concorrenti ammessi si procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della Busta B- Offerta tecnica ed al controllo della documentazione ivi contenuta, che sarà sottoscritta dai componenti la commissione.

A questo punto, la Commissione si ritirerà in seduta riservata per l'esame dei progetti e l'attribuzione dei relativi punteggi.

L'aggiudicazione della gara avverrà al concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio.

Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e ricavabili dalla documentazione di offerta.

Gli elaborati componenti l'offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione di gara potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e informazioni già presenti nella documentazione presentata, che non siano immediatamente intellegibili, che dovranno essere forniti per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta, a pena di esclusione.

Al termine delle operazioni la commissione redige la graduatoria di merito delle offerte e predisponde la proposta di aggiudicazione. I verbali sono così trasmessi al Responsabile del Settore 1°, che procederà ad effettuare i controlli necessari.

Non si procederà all'aggiudicazione definitiva qualora:

- entro il termine indicato nella comunicazione la ditta non abbia fatto pervenire i documenti comprovanti quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara, salvo il caso di mancato ricevimento dell'avviso o recapito dei plichi imputabili a disfunzioni o ritardi dei vettori. L'onere della prova, relativamente all'avvenuta consegna del plico in tempi utili al vettore, è a carico della Ditta;
- venga accertato che le dichiarazioni rese in sede di gara non sono conformi a quanto documentato.

In quest'ultimo caso, come in qualsiasi altro nel quale sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese, si procederà d'ufficio all'inoltro della denuncia penale.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

In caso non si potesse addivenire alla stipulazione del contratto con il primo aggiudicatario, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

In caso di mancanza, incompletezza e altra irregolarità essenziale sanabile degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, il Comune assegnerà al concorrente un termine di giorni 3 perché siano rese, integrate o regolarizzate.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto ed ove ancora applicabile, del Dlgs 196 del 30 giugno 2013 si informa che:

- il trattamento dei dati personali forniti è **finalizzato** unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie **Affidamento in concessione di un'area all'interno del parco il Boschetto, avverrà presso il Comune di Monteprandone - Titolare del trattamento dati**, P.zza dell'Aquila, 1, con l'utilizzo di **procedure anche informatizzate**, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere **comunicati** o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, segreteria, ragioneria, commercio. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo, nonché dei soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

- il conferimento dei dati è **obbligatorio** per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Monteprandone, P.zza dell'Aquila, 1 - Settore 1^.

Art.8. INFORMAZIONI E DOCUMENTI E NORME FINALI

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 1° - dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Bando e tutta la documentazione e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il 13 maggio 2021: segretario@comune.monteprandone.ap.it, non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

L'amministrazione non intende avvalersi della clausola compromissoria.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Ancona, entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Monteprandone, 05.05.2021

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Allegati

- Modello "A" Domanda di partecipazione
- Modello "B" Dichiarazione preposto
- Modello "C" Dichiarazione socio